



CITTÀ DI SORSO

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 3.2 – Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO

**PER L'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE
(L.R. N. 15 DEL 27/08/1992, L.R. N. 20 DEL 30/05/1997 E S.M)**

ANNUALITÀ 2026

Si informano tutti gli aventi diritto che è disponibile la modulistica (di rinnovo e/o nuova richiesta) per l'erogazione dei sussidi economici di cui alla **L.R. n. 20/97 - Provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche per l'anno 2026**:

- **All. 1** Modulo di Domanda per adulti, comprensivo della parte riservata alla compilazione A.S.L.;
- **All. 1a** Modulo di Domanda per minori e amministrati, comprensivo della parte riservata alla compilazione A.S.L.;
- **All. 2** Dichiarazione modalità di liquidazione (da allegare solo ed esclusivamente in caso di modifica dell'IBAN e/o della delega).

Alla domanda dovrà essere allegata **obbligatoriamente** la seguente documentazione:

1. ISEE 2026;
2. Modello OBIS/M 2025 (se percettore di pensione e/o indennità);
3. copia del documento di identità del beneficiario. Laddove la domanda fosse compilata da persona diversa dall'interessato, dovrà essere presentata anche copia del documento di identità del compilante.

La modulistica, disponibile in calce al presente avviso, oppure reperibile presso gli Uffici del Servizio Sociale, dovrà essere debitamente compilata e consegnata all'Ufficio Protocollo a mano o a mezzo mail/ PEC agli indirizzi: protocollo@comune.sorso.ss.it oppure protocollo@pec.comune.sorso.ss.it entro il 20.03.2026.

Per i casi di nuova attivazione e nei casi di consegna della certificazione attestante il requisito sanitario oltre il 31.03.2026, le provvidenze saranno riconosciute a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di protocollazione e firma dell'attestazione sanitaria.

REQUISITO SANITARIO DI ACCESSO

Possono accedere al sussidio le persone residenti a Sorso affette da disturbi mentali invalidanti e che si trovino in stato di bisogno economico. Le infermità riconosciute dalla Legge come disturbi a carattere invalidante sono:

- schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;
- disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
- disturbo schizoaaffettivo, ad andamento cronico;
- disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
- disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniacale), ad andamento cronico;
- autismo.

Il requisito sanitario deve essere certificato dalla struttura specialistica (per gli adulti dal Centro di Salute Mentale; per i minori dall'Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza o dall'Istituto di Neuropsichiatria Infantile) attraverso la compilazione della parte riservata A.S.L. presente in domanda oppure tramite Allegato A.

REQUISITO REDDITUALE DI ACCESSO

Si precisa che per il diritto al sussidio la normativa regionale prevede un limite di reddito diverso per l'accesso degli adulti e dei minori/amministrati:

- **Adulti:** la somma individuale di tutti i redditi comunque percepiti (pensione di invalidità, contributiva, reversibilità, mobilità, cassa integrazione, ADI, REIS ecc.) non deve superare l'importo di € 489,62 mensili (si esclude l'indennità di accompagnamento);
- **Minori/Amministrati:** la somma di tutti i redditi comunque percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare (indennità di frequenza, pensione di invalidità, contributiva, reversibilità, mobilità, cassa integrazione, ADI, REIS ecc.) non deve superare l'importo di € 42.513,74 (si esclude l'indennità di accompagnamento).

ENTITA' DEL SUSSIDIO

Per la quantificazione del sussidio mensile spettante, si effettuano i seguenti calcoli:

- **Adulti:** € 489,62 (importo massimo del sussidio mensile) – redditi individuali comunque percepiti (ad esclusione dell'indennità di accompagnamento). Non si ha diritto alla provvidenza laddove i redditi personali superino l'importo massimo stabilito dalla normativa.
- **Minori/Amministrati:** € 489,62 (importo massimo del sussidio mensile) – redditi personali del solo beneficiario comunque percepiti, compresa l'indennità di frequenza (ad esclusione dell'indennità di accompagnamento). Non si ha diritto alla provvidenza laddove i redditi superino l'importo massimo stabilito dalla normativa.

PROCEDIMENTO

Una volta acquisite le domande e verificato il possesso del requisito sanitario gli uffici provvedono a disporre l'ammissione degli utenti alla provvidenza e di seguito alla liquidazione con cadenza trimestrale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa B. Mameli)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate

